

Repubblica Italiana

Tribunale di Pisa

Il giudice dr.ssa Laura Pastacaldi

Vista l'istanza depositata in data 9/7/2021 dal procuratore degli attori, per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale di Pisa n° [REDACTED] pubblicata in data [REDACTED];

sentite le parti in udienza;

ritenuto che sia ammissibile la proposizione dell'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza, anche ove sia pendente l'appello avverso la stessa;

rilevato che la giurisprudenza ha escluso che la richiesta di correzione della sentenza appellata debba formare oggetto di apposito gravame mediante appello incidentale (secondo l'indirizzo più permissivo la proposizione di appello incidentale non è necessaria ma possibile - in tal senso, Cass., Sez. Lav., 16 maggio 2003, n. 7706, C. App. Milano, Sez. I, 7 novembre 2007: *"nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello"*); secondo altro indirizzo invece, tale possibilità è esclusa in maniera categorica; in tal senso, Cass., Sez. II, 21 ottobre 1998, n. 10447: *"nei casi in cui, come nella fattispecie, la sentenza contro la quale è stato proposto appello contenga un errore materiale, l'istanza per la relativa correzione, non essendo diretta ad ottenere una vera e propria riforma della decisione, non deve formare, e non costituisce, oggetto di un mezzo di gravame, neppure incidentale, in senso proprio, e, perciò, resta utilmente proposta in qualunque forma, eventualmente implicita, nel complesso delle deduzioni difensive svolte in secondo grado"*);

ritenuto comunque che l'appello incidentale possa essere proposto solo dalla parte che non sia risultata totalmente vittoriosa in primo grado - ipotesi che va esclusa nel caso di specie;

considerato che per ragioni di economia processuale, l'interessato, vittorioso in primo grado, potrebbe comunque dedurre la sussistenza dell'errore materiale nella memoria di costituzione in appello ed ottenere la correzione in tale giudizio, evitando di instaurare il

giudizio di correzione dinanzi al giudice di prime cure, potendo ottenere la correzione anche con la sentenza d'appello;

considerato infatti che l'appello finisce per "assorbire" il procedimento di correzione, essendo, quest'ultimo, rimedio con devoluzione illimitata, destinato a concludersi con una pronuncia sostitutiva di quella bisognosa di correzione, poiché l'appello sfocia in una sentenza che rescinde in ogni caso la pronuncia di primo grado, confermandola o modificandola;

ritenuto quindi che il giudice d'appello possa esercitare il potere di correzione, ma solo solo con la pronuncia della sentenza conclusiva e non già con un procedimento ad hoc - procedimento che invece va proposto davanti al giudice di primo grado che ha emesso la sentenza;

letta la sentenza Corte Costituzionale 10 novembre 2004, n. 335, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 287 c.p.c., per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., limitatamente alle parole "*contro le quali non sia stato proposto appello*", così rimuovendo dall'ordinamento la norma che prevedeva la possibilità di richiedere la correzione di errore fino al momento in cui la sentenza affetta da errore materiale non fosse stata appellata (imponendo, da quel momento in poi, che la correzione restasse assorbita dal giudizio d'appello);

ritenuto che, come efficacemente argomentato dal giudice rimettente, precludere l'esecuzione di una sentenza affetta da errore materiale per la sola ragione che avverso la medesima sia stato proposto appello, costituisce scelta lesiva del principio di uguaglianza per il diverso trattamento riservato alle sentenze, a seconda che esse siano o meno affette da errore materiale, e cioè da un errore che incide solo sull'espressione grafica del *dictum* del giudice;

rilevato che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia citata, con l'introduzione del principio (riforma del 1990) per cui la mera impugnazione di una sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva, vengono meno le esigenze di economia processuale in nome delle quali era stata predicata la scelta di esperimento di un solo rimedio (e cioè la superfluità dell'esperimento del procedimento speciale in pendenza di un giudizio d'appello, idoneo ad emendare la sentenza dall'errore che la inficiava);

rilevato che, nell'attuale sistema, successivo alla pronuncia della Corte Costituzionale citata, il giudizio d'appello e il procedimento di correzione seguono binari diversi, potendosi escludere che la pendenza dell'uno determini l'improcedibilità dell'altro;

ritenuto che il soggetto vittorioso abbia interesse a proporre l'istanza di correzione dell'errore materiale dinanzi al giudice di primo grado, anche se pende l'appello, posto che in caso contrario la sentenza di primo grado, benché esecutiva, non potrebbe essere

portata ad esecuzione, quantomeno con riferimento alle disposizioni della sentenza affette da errore materiale, sino alla modifica attuata mediante la sentenza d'appello; ritenuto per le ragioni che precedono che va ritenuta ammissibile e procedibile l'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza;

ritenuto inoltre che le pronunce giurisprudenziali menzionate dalla parte convenuta, fra le quali Cass. SS.UU. n. 16415 del 21/56/2018, siano inconferenti al caso di specie, atteso che le stesse riguardano ipotesi nelle quali la sentenza aveva omesso la liquidazione delle spese di lite, mentre nel caso di specie la sentenza ha chiaramente espresso, in parte motiva e anche nel dispositivo, la totale soccombenza dei convenuti, con accoglimento delle domande degli attori e la condanna dei convenuti a pagare le spese di lite degli attori, liquidate in dispositivo;

rilevato che infatti l'omissione attiene esclusivamente la previsione della rifusione anche delle spese vive – pronuncia, questa, che segue necessariamente, per legge, la soccombenza – nel senso che non è possibile, nemmeno logicamente, condannare la parte soccombente a pagare le spese di lite della parte vittoriosa, escludendo però le spese vive;

ritenuto con riferimento alla mancata pronuncia esplicita sulle spese di ctu, che la sentenza abbia omesso di esplicitare la definitiva ripartizione delle stesse fra le parti (pur desumibile in ragione della soccombenza totale dei convenuti, in accordo con l'orientamento che risulta ancora prevalente in giurisprudenza);

visti gli art. 287-288 CPC,

P.Q.M.

dispone

la correzione della sentenza n° [REDACTED] pubblicata in data [REDACTED], mediante:

- inserimento delle parole, nel terzultimo rigo del dispositivo "**ed oltre spese vive**" dopo le parole "*Condanna gli stessi a pagare le spese di lite degli attori, liquidate in [REDACTED] oltre spese generali, cpa ed iva*";
- inserimento delle parole "**pone a carico dei convenuti le spese di ctu e per l'effetto condanna i convenuti alla refusione delle spese di ctu sostenute dagli attori**" dopo le parole "*Condanna gli stessi a pagare le spese di lite degli attori, liquidate in [REDACTED] oltre spese generali, cpa ed iva ed oltre spese vive*".

Manda alla cancelleria per l'adempimento.

Pisa, 23/11/2021

Il giudice
dr.ssa Laura Pastacaldi